



COMUNE DI ALSENO

*Provincia di Piacenza
P.zza XXV Aprile 1 -29010 Alseno*

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.35 del 03/10/2015



INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	3
ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	4
ART. 5 - MODALITÀ DI AMMISSIONE.....	5
ART. 6 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO	5
ART. 7 - CESSAZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 8 - QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI	6
ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	6
ART. 10 - DOVERI DELL'UTENTE	6
ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY.....	6
ART. 12 - PUBBLICITÀ	7
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE	7



ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1) Il presente regolamento disciplina il servizio di pasti a domicilio e, in particolare, stabilisce i criteri e le modalità per:

- l'organizzazione e lo svolgimento del servizio;
- l'individuazione e l'ammissione dei destinatari del servizio;
- la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti.

2) Il pasto a domicilio è un servizio complementare al Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di anziani ed adulti. È finalizzato a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire, al cittadino, autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare.

3) L'intervento offerto intende prevenire e rimuovere situazioni di bisogno ed evitare, per quanto possibile, ricoveri impropri in strutture sanitarie od in case di riposo.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

1) Possono usufruire del servizio i cittadini residenti nel Comune di Alseno che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- invalidità attestata da Verbale della Commissione Medica Provinciale nella quale venga evidenziata l'incapacità di adempiere agli atti della vita quotidiana;
- anziani a partire dai 65 anni d'età che possono incontrare difficoltà nella preparazione autonoma dei pasti e privi di una rete familiare in grado di sopperire a tale bisogno e previa valutazione del Servizio Sociale;
- anziani e adulti in condizione di temporanea non autosufficienza, per patologia e/o altra condizione attestata da certificato medico o da relazione del Servizio Sociale, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione del pasto e dalla mancanza temporanea di familiari che possono aiutare il soggetto a provvedere alla preparazione dei pasti.

2) La mancanza o il venire meno dei requisiti di cui sopra comporta la non ammissione o l'esclusione dal servizio. L'Assistente Sociale provvede a monitorare le condizioni che hanno autorizzato l'avvio del servizio.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1) Il pasto può essere preparato direttamente dal personale comunale o da ditta/struttura specializzata convenzionata/incaricata con il Comune.

2) Il pasto è recapitato presso il domicilio dell'utente attraverso:



- l'impiego di personale comunale;
 - la ditta/struttura incaricata del servizio di preparazione dei pasti;
 - associazioni di volontariato, previa stipula di apposita convenzione o accordo.
- 3) Il servizio è assicurato di norma tutti i giorni dell'anno, anche con la possibilità di consegnare il pasto dei festivi insieme al pasto dell'ultimo giorno feriale utile. Il Servizio competente provvedere a comunicare con congruo anticipo eventuali variazioni del calendario di consegna.
- 4) I pasti sono consegnati di norma a fine mattina, secondo l'ordine stabilito dall'Ufficio Competente, in relazione al tragitto più funzionale al recapito.
- 5) L'Ufficio Competente provvede:
- alla valutazione ed all'ammissione degli utenti al servizio come stabilito al successivo art. 5;
 - ad assolvere i compiti amministrativi e di organizzazione rispetto al soggetto che fornisce i pasti nelle modalità concordate con lo stesso;
 - al conteggio dei pasti erogati per ogni singolo utente, al calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utente, al recupero delle somme dovute dall'utente a titolo di compartecipazione;
 - alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

- 1) I pasti devono rispondere alle caratteristiche, per quantità e qualità organiche, definite dalle linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture assistenziali extra ospedaliere e dall'Azienda USL di Piacenza e secondo i dettami del sistema HACCP e rispondere alle prescrizioni delle specifiche normative vigenti.
- 2) Ciascun pasto è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane, frutta, bevande escluse e dovrà essere confezionato in appositi contenitori termici per alimenti.
- 3) Le derrate devono essere opportunamente protette e sigillate con materiale idoneo per alimenti, al fine di evitare contaminazioni, ed essere confezionate in appositi contenitori monoporzione, conformi per caratteristiche costruttive e funzionali alle prescrizioni sanitarie in vigore.
- 4) Il menù giornaliero è uguale per tutti gli utenti. I pasti per diete particolari vengono forniti solo a fronte di richiesta medica specifica, e possono, in casi particolari, avere un costo aggiuntivo.



ART. 5 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

- 1) La richiesta di accesso al servizio è presentata, al manifestarsi del bisogno, da parte del soggetto interessato compilando il modulo appositamente predisposto e disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali, allegando la documentazione attestante la situazione sanitaria e/o di invalidità.
- 2) L'accesso al servizio avviene su richiesta dei parenti o tutore legale, se il soggetto è impedito a provvedervi in forma autonoma.
- 3) Entro 10 giorni dall'acquisizione della domanda l'Ufficio Competente provvede all'istruttoria ed all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, dandone formale comunicazione al richiedente.

ART. 6 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

- 1) Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a richiedere all'Ufficio Competente, entro i due giorni precedenti la fornitura, eventuali sospensioni occasionali e temporanee del servizio, fatto salvo cause di forza maggiore (ricovero ospedaliero urgente, cause gravi di tipo familiare, ecc.). Il Comune si riserva di valutare le cause di forza maggiore e può, se l'esito dell'indagine dovesse riscontrare responsabilità in capo all'utente, porre a carico dello stesso la relativa spesa.
- 2) Il costo dei pasti rifiutati o che non vengono ritirati per responsabilità dell'utente è posto a carico dell'utente stesso.
- 3) Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni/rifiuti l'Ufficio Competente provvede alla sospensione del servizio.

ART. 7 - CESSAZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio può essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
 - a) richiesta scritta da parte dell'utente, di un familiare o del tutore legale;
 - b) ricovero definitivo dell'utente in struttura residenziale/sanitaria;
 - c) decesso dell'utente;
 - d) cessazione delle condizioni che ne hanno determinato l'ammissione;
 - e) mancato versamento per tre mensilità successive della quota di compartecipazione a carico dell'utente.
- 2) Nei casi previsti ai precedenti punti d) ed e) la cessazione del servizio è comunicata con lettera motivata.



ART. 8 - QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI

- 1) Gli utenti del servizio sono tenuti a partecipare alle spese tramite il pagamento di una quota pasto, comprensiva anche del trasporto, che verrà fissata dalla Giunta Comunale.
- 2) Le eventuali variazioni del costo del servizio saranno preventivamente comunicate all'utenza.

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1) Con apposita nota l'Ufficio Competente provvede a comunicare mensilmente il numero dei pasti effettivamente erogati ed il relativo costo.
- 2) In caso di mancato pagamento della quota l'Ufficio Competente provvede all'invio di un solo avviso per sollecitare la regolarizzazione della posizione, da eseguirsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.
- 3) Qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui sopra, l'Ufficio Competente provvede alla sospensione del servizio ed alla riscossione coattiva del dovuto.
- 4) L'utente dovrà riconoscere anche il costo dei pasti non ritirati, ovvero respinti senza preavviso, come precisato al precedente art. 6.

ART. 10 - DOVERI DELL'UTENTE

- 1) L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
- 2) L'utente si impegna a:
 - a) mantenere in buone condizioni i contenitori termici portavivande che gli vengono consegnati per i pasti e a restituirli puliti;
 - b) essere presente al domicilio al momento della consegna del pasto e contestualmente restituire il contenitore del giorno precedente;
 - c) avvisare l'Ufficio Competente in caso di sospensione, anche temporanea, del servizio;
 - d) pagare il costo del servizio con cadenza mensile.

ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY

Nell'ambito delle prestazioni assistenziali oggetto del presente Regolamento, il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili avviene secondo quanto disposto



dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12 - PUBBLICITÀ

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990 n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico per la visione presso l'Ufficio Competente e pubblicata sul sito del Comune.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.